

La distinzione tra multiproprietà e vacanza di lungo termine

di Giorgia Tassoni

(giorgia.tassoni@unimib.it)

* Le opinioni espresse in questo commento sono riferibili esclusivamente alla sua autrice e non impegnano in alcun modo il Comitato Scientifico di questa Rivista del quale la medesima è componente *

Cass. civ., SS. UU., Sent. 28 gennaio 2020, n. 1868

Pres. Mammone – Rel. Vincenti – P.M. Salzano (conf.)

Di Bella (ricorrente) c. Hapimag AG e a. (controricorrenti)

Contratto misto - Stipulato tra soggetto domiciliato in Italia e società anonima di diritto svizzero – Acquisto di azioni societarie - Corrispondente attribuzione al socio del diritto di usufruire di residenze turistiche messe a disposizione dalla società – Negozio unitario – Prevalenza funzionale della fornitura di servizi posta a carico della società – Controversie relative al contratto – Disciplina in tema di consumatore – Applicabilità - Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza.

(Legge n. 198 del 1992, ratifica della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988)

Il contratto avente ad oggetto la sottoscrizione ad opera di un privato di azioni di una società e la conseguente attribuzione a detto socio del diritto di usufruire, per le proprie vacanze, di residenze turistiche messe a disposizione dalla società in misura corrispondente alle azioni acquistate (nonché ai titoli denominati "punti vacanze" assegnati ai soci in luogo della distribuzione di utili) e previa prenotazione attraverso un servizio gestito dalla medesima società, configura un negozio unitario, a struttura mista, diverso dalla multiproprietà azionaria (in cui, a fronte dell'assunzione della qualità di socio, l'azionista acquista il diritto personale di godimento di un immobile per un determinato periodo di tempo annualmente ricorrente), caratterizzato, sotto il profilo della concreta funzione perseguita dalle parti, dalla prevalenza, rispetto all'acquisizione della qualità di socio, della prestazione di fornitura di servizi posta a carico della società. Ne consegue che, qualora detto contratto (come nella specie) sia stipulato in Italia tra un soggetto domiciliato in Italia, per soddisfare esigenze estranee alla propria attività professionale, e una società anonima di diritto svizzero avente sede legale nella Confederazione elvetica, va affermata sulle relative controversie la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento al luogo di conclusione del contratto, in applicazione dei criteri di collegamento stabiliti dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 198 del 1992), quale disciplina "ratione temporis" vigente, alla data di proposizione della domanda, in relazione alla tutela del "consumatore".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P. A. Di Bella, con atto di citazione dell'aprile 2004, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Prato, la Hapimag AG affinché: a) fosse accertata e dichiarata «la nullità e/o annullabilità delle clausole contrattuali di cui alle "proposte d'acquisizione della qualità di socio della Hapimag" entrambe datate 24.07.1997» e così condannata la stessa società al pagamento, in favore di esso attore, della somma di CHF (franchi svizzeri) 17.260, oltre accessori; b) fosse accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta e, quindi, condannata al pagamento, in favore di esso attore, della somma

di CHF 17.260, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre accessori; c) fosse ridotta la penale ex art. 1384 c.c. e condannata la Hapimag al pagamento della somma di giustizia; d) in ogni caso, fosse condannata la società convenuta al risarcimento dei danni patiti da esso Di Bella. L'attore, a fondamento delle pretese azionate, deduceva: a) di aver sottoscritto, il 24 luglio 1997, su proposta dell'agente della convenuta, «un modulo d'acquisto di n. 8 azioni della Hapimag Verwaltungs, società anonima Svizzera, esercente servizi vacanze in multiproprietà, unitamente a "titoli vacanze", per un importo complessivo di CHF 66.400 oltre diritti amministrativi per CHF 1.398, ed una quota annuale per l'anno di stipula per CHF 1.848», nonché «ulteriori n. 2 azioni, per usufruire dei "titoli vacanze", per un importo di CHF 16.000, oltre diritti amministrativi per CHF 332 ed una quota annuale per l'anno di stipula per CHF 462»; b) che il pagamento delle azioni era disciplinato da un "programma di anticipazioni Hapimag", per cui esso Di Bella aveva versato due acconti, per complessivi CHF 17.260, impegnandosi poi a corrispondere il residuo in 48 rate mensili; c) che la società aveva offerto ad esso contraente la possibilità di trascorrere una vacanza di due settimane in una località sciistica in Carinzia, "come da buono anniversario Hapimag"; d) che, tuttavia, nonostante le reiterate richieste, esso Di Bella non era riuscito ad usufruire del "buono anniversario", né in Carinzia, né in altra località sciistica per asserita indisponibilità di posti; e) che l'impossibilità di usufruire dei servizi aveva condotto esso attore a risolvere il contratto per inadempimento della società; f) che, quest'ultima, aveva richiesto, a sua volta, un "risarcimento danni ammontante al 18% del prezzo di vendita" e, quindi, trattenuto la somma di CHF 14.940, detraendola dagli acconti, e restituito il residuo di CHF 2.320.

1.2. - Nel contraddittorio con la Hapimag A.G. - ed essendosi costituita anche la Hapimag AG Filiale Italiana -, il Tribunale di Prato dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per deroga pattuita in favore del giudice svizzero ex art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995, in forza della clausola n. 7 del contratto, "pur non separatamente sottoscritta", che sottoponeva la proposta d'acquisto delle azioni alla legge svizzera e indicava come foro competente il cantone di Zug, dove Hapimag/Havag ha la propria sede legale.

2. - Il gravame interposto dal Di Bella avverso tale decisione veniva rigettato dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza resa pubblica il 24 gennaio 2018.

2.1. - La Corte territoriale, nel confermare la decisione di difetto di giurisdizione del giudice italiano emessa dal Tribunale, osservava che: a) il Di bella aveva sottoscritto, in data 24 luglio 1997 un contratto "per l'acquisto di azioni di multiproprietà azionaria" ed aveva "esercitato il diritto di recedere dal contratto", con conseguente applicazione, da parte della società Hapimag, di una penale contrattualmente determinata per l'esercizio del recesso; b) l'attore, dunque, aveva "acquistato una partecipazione azionaria di una società per azioni disciplinata dalla legge svizzera" e, pertanto, era vincolato alle regole proprie della società, disciplinata dalla legge svizzera, previste dall'atto costitutivo e dallo statuto, tra cui la "l'espressa clausola sulla giurisdizione"; c) non poteva, quindi, trovare applicazione la disciplina "dettata per i consumatori, intendendosi per tali le persone fisiche che agivano per scopi estranei alla propria attività professionale"; d) non poteva trovare applicazione, in quanto non pertinente e comunque successiva alla stipula del contratto, la normativa sulla tutela dell'acquirente dei contratti relativi alla multiproprietà immobiliare tipica di cui alla direttiva n. 94/47/CE ed attuata con il d.lgs. 9 novembre 1998, n. 427.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Placido Alcide Di Bella, affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi. Resistono con controricorso la Hapimag AG, nonché la Hapimag Italia s.r.l. con socio unico (già Hapimag AG, Filiale Italiana). Il ricorrente ha depositato memoria in data 4 novembre 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la memoria di parte ricorrente depositata tardivamente rispetto al termine stabilito dall'art. 378 c.p.c.

2. - Con i due motivi di ricorso è denunciata: a) ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995; b) ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. da 1469 bis a 1469 sexies c.c. (attualmente recepiti dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005). Il ricorrente deduce essere preliminare la delibazione del secondo motivo, la cui fondatezza condiziona l'accoglimento del primo. A tal riguardo, si assume che - vertendosi in materia di diritti disponibili e dovendosi fare riferimento, per la validità della deroga alla giurisdizione, alla legge italiana (essendo pacifica la circostanza della conclusione del contratto inter partes in Italia) -, ai sensi dell'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, c.c., la fissazione del foro del consumatore in luogo diverso da quella di residenza o di domicilio di quest'ultimo rappresenta una clausola vessatoria che, pertanto, necessita di apposita trattativa e sottoscrizione separata. Nella specie, come evidenziato dallo stesso Tribunale e ribadito in sede di gravame, la clausola n. 7, sulla deroga della giurisdizione italiana, non è stata separatamente sottoscritta e, dunque, ciò contrasterebbe con l'art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995, che richiede che detta deroga debba essere "provata per iscritto". Né - sostiene ancora il ricorrente - sarebbe corretta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale nel richiamare l'acquisto di una partecipazione azionaria da parte di esso Di Bella (che, in base all'art. 1.1. delle condizioni generali di contratto, avrebbe "dovuto acquisire il diritto di trascorrere le proprie vacanze in tutti gli appartamenti messi a disposizione dalla Hapimag in misura corrispondente ai punti Hapimag posseduti ed assegnati in proporzione alle azioni possedute") e così da escludere l'applicabilità della disciplina consumeristica, poiché "(s)icuramente nella fase della contrattazione" con la società Hapimag AG esso attore non aveva assunto la qualità di socio ("che semmai assumerà in seguito"), bensì di consumatore. Del resto, neppure gli era stata prospettata "la qualifica di socio che andava a rivestire sottoscrivendo il contratto, né sottoposto lo statuto della società proponente, né indicata l'eventuale misura degli utili dallo stesso percepibili a fronte della qualità assunta".

3. - La Hapimag AG e la sua filiale italiana, Hapimag Italia s.r.l., sostengono, con il controricorso, che la Hapimag AG, con la quale soltanto il Di Bella ha concluso l'acquisto delle azioni nel 1997, opera, sin dal 1963, nel settore della "multiproprietà azionaria pura", con la conseguenza che "l'acquirente diventa socio dell'impresa e ottiene un diritto di abitazione negli immobili di proprietà della società", il cui scopo è, per l'appunto, "la costruzione, l'acquisizione, la locazione e la gestione di villaggi e appartamenti vacanza, alberghi ed altre strutture analoghe, per metterli prioritariamente a disposizione degli azionisti". Agli stessi azionisti l'Hapimag "distribuisce gli utili della società assegnando per ogni azione acquistata un determinato numero di punti all'anno che costituiscono - secondo una tabella stabilita - il diritto del socio di trascorrere le vacanze nelle strutture Hapimag e sostituiscono la distribuzione degli utili, che per la restante parte sono destinati ad essere investiti nelle strutture della società per il beneficio dei soci" (art. 8 dello statuto). Ne deriva, ad avviso delle controricorrenti, che non potrebbero trovare applicazione le norme a tutela del consumatore dettate dal d.lgs. n. 427 del 1998, peraltro successive alla nascita del rapporto inter partes, mentre varrebbe la deroga contrattuale (in favore della legge svizzera e di giudice svizzero) alla giurisdizione e al foro competente, in linea con quanto stabilito dall'art. 25 della legge n. 218 del 1995 in relazione ai rapporti di società, da cui, quindi, il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 218.

4. - Nella presente controversia, instaurata nel 2004, da attore domiciliato in Italia, contro una società anonima di diritto svizzero domiciliata nella Confederazione Svizzera (in cui la convenuta ha la sede legale), deve trovare applicazione la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 febbraio 1992, n. 198, che ha esteso ai paesi membri dell'Area europea di libero scambio - tra cui, per l'appunto, la Svizzera - la disciplina uniforme già introdotta in materia tra

gli Stati membri della Comunità europea tramite la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. L'operatività di detta Convenzione, in riferimento ad una parte domiciliata in Stato contraente non membro dell'Unione europea, come la Confederazione Svizzera, è fatta salva dall'art. 2 della legge n. 218 del 1995, che esprime il principio di prevalenza del diritto internazionale convenzionale rispetto a quello nazionale, anche se riguardante le norme di diritto internazionale privato, le quali, dunque, sono recessive rispetto alla predetta disciplina di diritto internazionale (Cass., S.U., 8 luglio 2019, n. 18257). La Convenzione di Lugano del 1988 trova, quindi, applicazione *ratione temporis*, ai sensi del suo art. 54, in ragione del momento di proposizione della domanda giudiziale del Di Bella (che è precedente all'entrata in vigore - 1° gennaio 2011 - della successiva Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007) e, in base al suo art. 54-ter (che disciplina la relazione con la Convenzione di Bruxelles), in forza della posizione della società convenuta, domiciliata nella Confederazione Svizzera. Con l'ulteriore precisazione che, alla luce dell'art. 65 della medesima Convenzione di Lugano del 1988 e del relativo Protocollo n. 2, nonché per la sovrapposibilità di contenuti delle rispettive disposizioni, per l'interpretazione della Convenzione di Lugano occorre riferirsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia formata sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 e, quindi (ove ancora sovrapposibili i rispettivi contenuti), sui successivi Regolamenti (CE) n. 44/01 e n. 1215/12.

4.1. - Il ricorso è fondato, con conseguente declaratoria della giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia. A tal riguardo, va anzitutto rammentato che queste Sezioni Unite dispongono, in sede di deliberazione della questione di giurisdizione, dei più ampi poteri di indagine e di decisione, estesi anche ai presupposti di fatto sulla base dei quali detta questione deve essere risolta, con la conseguenza che non possono ritenersi vincolate né dalle deduzioni delle parti, né dagli accertamenti e dalle qualificazioni giuridiche eventualmente compiuti dai giudici del merito (tra le altre, Cass., S.U., 9 gennaio 2008, n. 169), così da poter accogliere l'impugnazione, di cui all'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., anche per motivi differenti da quelli proposti (Cass., S.U., 18 dicembre 2008, n. 29531; Cass., S.U., 4 marzo 2019, n. 6280). Il ricorrente censura la sentenza impugnata, adducendo - con vari argomenti - che la giurisdizione del giudice italiano vada ravvisata in forza della posizione di consumatore da esso rivestita. Il Collegio reputa che tale posizione trovi, in effetti, rilievo ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione, ma per ragioni diverse da quelle addotte dal Di Bella. Nella specie, infatti, la giurisdizione del giudice italiano viene a radicarsi in base alle disposizioni della Sezione IV, relative alla "Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori" (artt. da 13 a 15), che, a determinate condizioni, consentono all'attore consumatore di proporre azione dinanzi ai giudici dello Stato in cui è domiciliato (art. 14) e ciò in deroga al foro generale stabilito dall'art. 2 della stessa Convenzione, ossia del domicilio del convenuto nel territorio di uno Stato contraente. Queste le ragioni di accoglimento del ricorso.

4.2. - In punto di fatto, deve ritenersi accertato quanto segue. Il Di Bella ha sottoscritto, in Prato il 24 luglio 1997, due proposte "d'acquisizione della qualità di socio della Hapimag", rispettivamente per n. 8 e per n. 2 "azioni Hapimag unitamente a titoli vacanze", versando per le prime 8 azioni l'importo complessivo di 69.576 CHF (franchi svizzeri) e per le altre 2 azioni quello di 17.394 CHF; entrambe le proposte provenivano da un agente (Gianfranco Schiffini) della Hapimag AG, società di diritto svizzero, con sede legale nella Confederazione Svizzera. In forza dei contratti così conclusi, il Di Bella ha avuto accreditati un certo numero di "punti Hapimag" (§ 5 della proposta di acquisizione). La "proposta", in base al suo § 7, risulta "sottoposta alla legge svizzera" e il foro competente viene individuato nel "cantone di Zug, dove Hapimag/Havag ha la propria sede legale". La proposta stabilisce, inoltre, che il «rapporto giuridico delle parti è disciplinato dalle "Condizioni generali di adesione" ... nonché dagli statuti della Hapimag». Le "Condizioni generali" prevedono, tra l'altro, che "(s)ottoscrivendo il contratto, il socio acquisisce il diritto di trascorrere le proprie vacanze in misura

corrispondente ai punti Hapimag che possiede in tutti gli appartamenti di vacanza Hapimag disponibili nel periodo desiderato" e, quindi, che il "diritto di abitazione è disciplinato da un sistema a punti" e le "prenotazioni sono effettuate presso il Servizio vacanze Hapimag" (art. 1). Il socio Hapimag "diventa azionista di una società anonima svizzera" (art. 2) e i "fondi versati sono destinati, conformemente agli scopi sociali della Hapimag, in primo luogo al finanziamento di residenze turistiche esistenti oppure in fase di costruzione o progettazione, rispondendo così al diritto del socio di usufruire di una offerta di spazio abitativo confacente" (art. 5.1). Non è ammessa la "negoziante a scopo commerciale" di titoli vacanza e punti (art. 7.5) e il socio versa una quota annuale, per ogni singolo "titolo vacanza/azione", in "ragione dei costi di gestione", tra cui quelli per riparazione e manutenzione di "edifici e attrezzature turistiche", nonché di "gestione locale, servizio di prenotazione" (art. 8), oltre al versamento di "spese accessorie", comprensive dei "servizi" e degli "oneri di esercizio degli impianti turistici" (art. 9). "Per le presenti stipulazioni e l'esecuzione del diritto di vacanze è applicabile il Diritto svizzero. Luogo di esecuzione e foro competente è la sede di Hapimag" (art. 11). Risulta altresì (cfr. sentenza di appello e, analogamente, lo stesso controricorso) che l'attività sociale di Hapimag è quella di "acquistare, amministrare e gestire appartamenti, case d'appartamenti, colonie di vacanza e alberghi, principalmente per metterli a disposizione dei propri azionisti nel contesto Hapimag idee per vacanze". Deve, infine, ritenersi incontestata (e, peraltro, coerente con la portata delle "Condizioni generali" innanzi evidenziata) l'affermazione di Hapimag circa il contenuto dell'art. 8 del proprio statuto, siccome volto a sostituire la distribuzione degli utili ai soci con l'assegnazione dei "punti vacanza" e destinare eventuali ulteriori utili ad investimenti "nelle strutture della società per il beneficio dei soci".

4.3. - Quanto innanzi accertato conduce, dunque, ad avere riguardo ai contenuti e alle vicende dei rapporti originatisi dalla intervenuta conclusione, tra Hapimag AG e Di Bella, dei contratti di "acquisizione della qualità di socio" da parte di quest'ultimo, dovendosi ritenere superata la fase precontrattuale legata alla mera proposta, cui si raccordava la clausola di deroga stabilita dal § 7. Del resto, lo stesso petitum sostanziale azionato dal Di Bella in giudizio (al quale va fatto riferimento nel delibare la questione di giurisdizione anche in materia di diritto internazionale privato: Cass., S.U., 24 luglio 2007, n. 16296; Cass., S.U., 26 maggio 2015, n. 10800; Cass., S.U., 12 luglio 2019, n. 18831), si colloca interamente nel perimetro del rapporto contrattuale in atto, essendo volto a reclamare i rimedi tipici della tutela negoziale (cfr. § 1 dei "Fatti di causa"), al fine di elidere l'efficacia degli accordi già conclusi tra le parti, tramite le azioni nullità e/o annullamento o, comunque, di risoluzione del vincolo per l'inadempimento della Hapimag AG agli obblighi contrattuali assunti, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno asseritamente cagionato. Tuttavia, anche i contratti anzidetti, in forza della clausola di cui al citato art. 11 delle "Condizioni generali di adesione", recano, in sostanziale coincidenza con il § 7 delle rispettive proposte negoziali, una convenzione di deroga alla giurisdizione italiana in favore del giudice svizzero, ossia del giudice del luogo della sede legale della Hapimag, situata nel cantone di Zug.

4.4. - La sentenza impugnata in questa sede, evidenziando che i contratti inter partes hanno ad oggetto l'acquisto di azioni di multiproprietà azionaria", ha prestato adesione ai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 4088 del 10 maggio 1997. Tale pronuncia - nel confermare l'esito dell'interpretazione effettuata dall'allora impugnata decisione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto "che tra le parti era stato concluso un valido contratto complesso di multiproprietà azionaria, caratterizzato dalla conservazione della proprietà immobiliare, da parte della società, e dalla combinazione di due autonomi negozi giuridici, quello di sottoscrizione delle azioni, da cui era derivata la qualità di socio ..., e l'altro d'accettazione del c.d. regolamento condominiale, con il quale quest'ultimo aveva acquistato un diritto personale di godimento su una frazione spazio-temporale dell'immobile della società" - ha affermato che nello schema della c.d. "multiproprietà azionaria" (differente dalla "multiproprietà

immobiliare tipica", giacché quest'ultima ha ad oggetto il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali sull'immobile) convivono, per l'appunto, due distinti ed autonomi rapporti giuridici, sia pure tra loro collegati. Un "primo rapporto si costituisce tra la società e l'acquirente delle azioni (socio), il quale diviene titolare delle situazioni giuridiche proprie di tale stato, tra le quali è compreso il diritto all'attiva partecipazione alla vita della società e alla percezione degli utili alla chiusura di ogni esercizio finanziario". Un "secondo rapporto sorge da un'autonoma e distinta convenzione conclusa dalla società con l'azionista, e, in forza di esso, quest'ultimo acquista il diritto personale al godimento dell'unità immobiliare per il periodo stabilito" (convenzione, quest'ultima, comprensiva anche delle norme per l'uso dell'unità immobiliare e delle parti e dei servizi comuni: c.d. "regolamento condominiale"). In ciò si risolve, essenzialmente, la figura giuridica definita come "multiproprietà azionaria impura", nella quale "alla creazione dei diritti di godimento in capo ai soci residua alla società un patrimonio destinato alla produzione di utili da ripartire tra i soci"; figura che si contrappone alla "multiproprietà azionaria pura", in cui "lo scopo di lucro è assente".

4.4.1. - Pur dovendosi avvertire che la normativa di seguito indicata non interferisce con la regolamentazione negoziale intercorsa tra il Di Bella e la Hapimag AG, in quanto emanata in epoca a quest'ultima successiva e con effetti dalla sua entrata in vigore e che, in ogni caso, essa riguarda, semmai, il diverso problema della legge applicabile, che non incide su quello dell'individuazione dei criteri dai quali dipende la competenza giurisdizionale, giacché la determinazione della giurisdizione precede sul piano logico quella della legge applicabile (tra le altre, Cass., S.U., 20 febbraio 2007, n. 3841), giova, tuttavia, evidenziare che il legislatore, dopo la citata sentenza n. 4088/1997, ha dato attuazione, rispettivamente con il d.lgs. n. 427 del 1998 e poi con il d.lgs. n. 79 del 2011 (interpolativi del capo I del titolo IV della parte III del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005), dapprima alla direttiva 1994/47/CE e poi alla direttiva 2008/122/CE, la seconda interamente sostitutiva della prima. La direttiva del 1994, e con essa il d.lgs. del 1998, senza peraltro indugiare sul tipo "multiproprietà", forniva una tutela all'acquirente di un "diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili" limitata a taluni aspetti essenziali (tra cui, la consegna di un "documento informativo", i requisiti minimi del contratto, il diritto di recesso). La successiva direttiva, e con il essa il d.lgs. del 2011 (che, in sostanza, ne riproduce meramente il testo), si presenta di ben più ampio respiro, intendendo elevare il livello di tutela del consumatore (e nella relazione del governativa al decreto legislativo si legge che il provvedimento è volto a "rafforzare la tutela degli acquirenti di questi diritti di godimento rispetto alla salvaguardia offerta al comune consumatore"), in ragione dello sviluppo del "settore della multiproprietà" e della "comparsa sul mercato" di "nuovi prodotti per le vacanze di tipo analogo" (segnatamente - oltre, per l'appunto, al "contratto di multiproprietà" - il "contratto relativo a prodotto per le vacanze a lungo termine", il "contratto di rivendita", il "contratto di scambio" e il "contratto accessorio" per l'acquisto di "servizi connessi ad un contratto di multiproprietà"). Invero, come anche messo in rilievo da una parte della dottrina, sebbene nella citata relazione al decreto si evochi la "definizione" "del "contratto di multiproprietà" alludendo agli effetti di tipizzazione legale, il risultato è, piuttosto, quello (consentaneo all'inclinazione impressa alla disciplina di settore - e non solo a quella - dalla fonte sovranazionale) di fornire una ricognizione di un'operazione economica (correlata sovente al tipo di prestazione), tale da rendere in essa sussumibili fattispecie concrete diverse, ma rispondenti al paradigma legale e suscettibili, quindi, di trovare nella relativa disciplina regolamentazione e tutela. E di ciò sarebbe, appunto, conferma la stessa riconducibilità al "contratto di multiproprietà" degli schemi già in precedenza conosciuti dalla prassi commerciale, tra cui la multiproprietà immobiliare e la multiproprietà azionaria (in tal senso, del resto, si esprime anche la citata relazione al decreto legislativo).

4.5. - Nel caso in esame, la Corte territoriale, sulla scorta dei rammentati assunti della sentenza n. 4088/1997, ha ritenuto di dover escludere l'applicazione della

"disciplina dettata per i consumatori", proprio perché il Di Bella "aveva sottoscritto ed acquistato una partecipazione azionaria di una società per azioni disciplinata dalla legge Svizzera" e, pertanto, si era vincolato alle regole proprie della società, disciplinata dalla legge svizzera, tra cui la "l'espressa clausola sulla giurisdizione". Un tale esito interpretativo - che assegna rilievo assorbente al profilo causale societario (profilo che la decisione del 1997 di questa Corte, come detto, aveva ritenuto caratterizzasse un'autonoma convenzione rispetto a quella attributiva del diritto di godimento turnario sull'immobile) - è frutto, tuttavia, di una attività ermeneutica compiuta senza misurarsi in modo puntuale con la comune intenzione dei contraenti desumibile già dall'elemento letterale dell'atto, ma soprattutto trascurando l'effettiva portata dell'operazione negoziale voluta dalle stesse parti, siccome espressa da un concreto regolamento di interessi al quale il giudice del merito avrebbe dovuto prestare specifica attenzione sotto il profilo funzionale, così da mettere a fuoco la causa concreta di quello specifico contratto concluso dai paciscenti (dei due contratti identici nel loro programma negoziale), ossia il suo scopo pratico, in quanto sintesi degli interessi che il medesimo accordo era concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato (tra le altre, Cass., 16 maggio 2017, n. 12069; Cass., 19 marzo 2018, n. 6675; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22437).

4.6. - Come si evince dall'accertamento che precede (cfr. § 4.1), i due (identici) contratti di "acquisizione della qualità di socio della Hapimag" sottoscritti dalle parti palesano differenze significative rispetto alla fattispecie su cui si è soffermata questa Corte con la citata sentenza n. 4088/1997; e ciò a partire dalla loro stessa connotazione unitaria (e non già di collegamento negoziale tra autonome e distinte convenzioni), assumendo il "socio", già soltanto in forza di detta sottoscrizione e direttamente in base ad essa, il diritto di usufruire, per le proprie vacanze, delle strutture disponibili messe a disposizione dalla società a seguito di previa prenotazione presso il "Servizio vacanze Hapimag" e utilizzando i "punti" che gli vengono accreditati in ragione delle azioni (o "titoli vacanze") acquistate. La società, inoltre, è tenuta a provvedere, in base ai fondi raccolti con la vendita delle azioni e in forza di una quota annuale che il socio versa per ciascun "titolo di vacanza/azione", al finanziamento di residenze turistiche esistenti, alla costruzione e progettazione di nuove residenze, nonché a sostenere i costi di gestione delle stesse. La distribuzione degli utili ai soci è, quindi, sostituita con l'assegnazione dei "punti vacanza" e gli eventuali utili residui sono destinati ad investimenti "nelle strutture della società per il beneficio dei soci" (del resto, la stessa sentenza impugnata - cfr. p. 3 - ha evidenziato che la Hapimag si è difesa adducendo di operare nel settore della c.d. "multiproprietà azionaria pura": p. 3). Un tale specifico regolamento negoziale, al di là del nomen iuris utilizzato dai contraenti, esprime, secondo la funzione che in concreto le stesse parti hanno inteso realizzare, un assetto di interessi che non è volto a privilegiare - e, dunque, a rendere prevalente sotto il profilo causale - la affectio societatis e, quindi, la partecipazione del socio alla vita della compagine sociale, ma che eminentemente si risolve, e sostanzialmente si esaurisce, nel consentire all'acquirente del "titolo vacanza/azione" di usufruire del "Servizio vacanze" fornito dalla Hapimag attraverso le strutture turistiche dalla medesima gestite, ove lo stesso acquirente ha, per ciò stesso, diritto a "trascorrere le proprie vacanze in misura corrispondente ai punti Hapimag che possiede". E in tale prospettiva milita anche il fatto che la stessa attribuzione dei "punti" (e, quindi, in sostanza nell'incremento delle possibilità di fruizione dei "servizi vacanze") assorbe la distribuzione degli utili societari, altrimenti destinati (non ai soci, ma) unicamente a scopi endosociali.

4.7. - In ragione, dunque, della ritenuta portata giuridica dei due (identici) contratti inter partes deve trovare applicazione, ai fini della individuazione della giurisdizione sulle domande giudiziali proposte dal Di Bella, il foro speciale di cui alla Sezione IV della Convenzione di Lugano del 1988, in forza della disciplina prevista dagli artt. da 13 a 15, del tutto corrispondenti agli artt. da 13 a 15 della Convenzione di

Bruxelles del 1968 (mentre, quanto al successivo Reg. n. 44/2001, si diversifica l'art. 16, solo in parte sovrapponibile all'art. 13, proprio in relazione al punto 3, che - come si vedrà - assume significativo rilievo nella specie).

4.7.1. - Essi, infatti, sono stati conclusi da un "consumatore", ossia "da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale" (art. 13), non potendosi dubitare che il Di Bella, di professione notaio (cfr. lo stesso controricorso a p. 9), abbia sottoscritto gli accordi con la Hapimag per soddisfare esigenze della vita quotidiana (godimento di vacanze nelle residenze gestite dalla società), certamente estranee all'esercizio di detta attività.

4.7.2. - Si tratta, inoltre, di negozi riconducibili nell'ambito di contratti aventi "per oggetto una fornitura di servizi" (art. 13, punto 3), giacché - in armonia con il profilo funzionale concretamente assunto dal rapporto (affatto prevalente nell'economia giuridica dell'unitario negozio, a causa mista, rispetto alla recessiva funzione di "acquisizione della qualità di socio") e, come tale, rilevante ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione - la prestazione alla quale era obbligata la Hapimag non si risolveva nel consentire al Di Bella il mero uso di un immobile a tempo ripartito (c.d. time-share), ma aveva una connotazione più ampia e significativa, essendo volta a garantire all'acquirente del "titolo vacanza/azione" il c.d. "Servizio Vacanze", a tal fine provvedendo alla gestione articolata di molteplici strutture turistiche dove far trascorrere al sottoscrittore del contratto, e in base ai "punti" accreditati, un periodo di vacanza. "Fornitura di servizi", questa, che ripete, sostanzialmente, i caratteri materiali di quella (comprensiva di manutenzione, gestione, amministrazione di multiproprietà e organizzazione di soggiorni vacanze) oggetto della fattispecie contrattuale che la Corte di Giustizia, con la sentenza del 22 aprile 1999, in C-423/97, ha ritenuto, in forza di una considerazione in concreto degli interessi coinvolti, suscettibile di essere ricondotta nell'ambito della tutela generale consumeristica prevista dalla direttiva n. 85/577/CEE, proprio in ragione della prevalenza della prestazione di servizi rispetto a quella di assicurare il mero uso ripartito di un immobile, anch'essa oggetto programma negoziale (mentre la prevalenza di quest'ultimo non avrebbe, invece, consentito, di per sé, l'operatività di detta tutela, giacché esclusa dalla previsione dell'art. 3, n. 2, lett. a, della medesima direttiva), altresì ponendo in risalto come tra le distinte discipline dettate, rispettivamente, dall'anzidetta direttiva del 1985 e da quella, n. 1994/47/CE, in tema di tutela dell'acquirente di "multiproprietà", non vi sia una relazione reciprocamente escludente, poiché la direttiva del 1994 non è tale da sterilizzare l'applicazione di quella consumeristica più generale, anche se il contratto presenti "un elemento di multiproprietà". Il principio di possibile coesistenza di tutele (seppure, come in precedenza accennato, i successivi sviluppi della normativa - europea e interna di recepimento - hanno comunque segnato un'implementazione di quella specifica di settore), affermato dal citato orientamento giurisprudenziale (ribadito, tra l'altro, con la sentenza del 25 ottobre 2005, in C-350/03) in ragione del modularsi in concreto del rapporto giuridico implicato, conforta in una lettura dell'art. 13 della Convenzione di Lugano del 1988 come volto ad assegnare specifico risalto alla dimensione dell'operazione economica "fornitura di servizi", che le parti hanno inteso realizzare attraverso il concreto regolamento negoziale, più che allo schema tecnico-giuridico utilizzato ("acquisizione della qualità di socio della Hapimag").

4.7.3. - La conclusione dei contratti "è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio" (art. 13, punto 3, lett. a) e "il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto" (art. 13, punto 3, lett. b).- Alla stregua dell'interpretazione delle citate disposizioni convenzionali fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza dell'11 luglio 2002, in C-96/00, diretta a valorizzare lo stretto legame tra il contratto in oggetto e lo Stato nel cui territorio è domiciliato il consumatore (cfr. anche i richiami presenti nelle sentenze del 7 dicembre 2010, nei procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09 e del 6 settembre 2012, in C-190/11), il requisito di cui alla lett. a) è soddisfatto

(in via assorbente) dalla circostanza che la proposta contrattuale è stata presentata individualmente al Di Bella dall'agente della Hapimag AG; mentre, il requisito di cui alla lett. b) è integrato dal fatto che la proposta contrattuale è stata, dallo stesso Di Bella, sottoscritta (e, dunque, accettata) in Italia, a Prato.

4.7.4. - La convenzione di deroga alla giurisdizione italiana (alla quale il Di Bella si è rivolto, con la propria azione contrattuale, in conformità alla scelta consentita al consumatore dall'art. 14, essendo l'attore domiciliato in Italia) prevista dalla clausola (art. 11) delle "Condizioni generali di adesione" dei contratti inter partes e stabilente (al pari di quella contenuta nella proposta contrattuale al § 7) la giurisdizione del giudice svizzero, sebbene sottoscritta dallo stesso Di Bella, non può operare validamente ai sensi dell'art. 17 della Convenzione (che prevede la "proroga di competenza" in favore del giudice dello Stato contraente indicato - per quanto rileva nella specie - da una clausola conclusa "per iscritto" dalle parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente), ostandovi le disposizioni dell'art. 15, richiamato dal citato art. 17. Essa, stipulata nel 1997, non è, infatti, "posteriore al sorgere della controversia", che è stata introdotta nel 2004 (art. 15, punto 1). La medesima clausola non consente al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati" nella stessa Sezione IV (art. 15, punto 2). Né, infine, la convenzione di deroga è stata conclusa tra parti, Di Bella e Hapimag AG, aventi domicilio o residenza abituale "nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto", là dove, in ogni caso - seppure, in base all'art. 13, detta società dovesse considerarsi domiciliata in Italia per la presenza, qui, di una sua filiale o, comunque, di un suo agente -, la clausola di deroga non attribuisce la giurisdizione "ai giudici di tale Stato", ossia ai giudici italiani (art. 15, punto 3).

5. - Va, dunque, accolto il ricorso, con conseguente declaratoria di giurisdizione del giudice italiano, nonché la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Tribunale di Prato, in diversa composizione. La novità delle questioni trattate consente la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Prato, in diversa composizione; compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.

Il commento

di Giorgia Tassoni

Pur essendo chiamate a decidere una questione di giurisdizione, le SS.UU. civili della Corte di Cassazione formulano alcune osservazioni di grande interesse nel tracciare la linea di confine tra la multiproprietà (in particolare azionaria) e la fattispecie oggetto del contenzioso, sussumibile nella vacanza di lungo termine, che però non era espressamente contemplata dalla normativa applicabile *ratione temporis*. La Pronuncia offre lo spunto per formulare una riflessione sull'importanza del turismo nel contesto di una pacifica comunità internazionale.

SOMMARIO: 1. Il caso. - 2. Riconducibilità alla "vacanza di lungo termine" e prevalenza del servizio turistico rispetto alla partecipazione societaria. - 3. Il collegamento contrattuale nella multiproprietà azionaria. - 4. La connotazione unitaria nella vacanza di lungo termine. - 5. Pubblicità commerciale, obblighi del professionista

e aspetti sanzionatori. - 6. Il richiamo alla funzione di investimento. - 7. Il recesso ex art. 76 cod. cons. - 8. Gli obblighi informativi riguardanti lo jus poenitendi. - 9. Le due Convenzioni di Lugano del 1988 e del 2007, con un preoccupante epilogo in materia di Brexit. - 10. Il turismo nel quadro delle dinamiche pacifiche della comunità internazionale: un'osservazione conclusiva.

1. *Il caso.*

Un notaio italiano acquista, con contratto stipulato in territorio italiano a séguito di campagna promozionale e pubblicitaria ivi realizzata, partecipazioni azionarie ad una società anonima di diritto svizzero che gli consentono di usufruire, per le proprie vacanze, delle strutture disponibili messe a disposizione dalla società, mediante previa prenotazione. Le azioni attribuiscono “titoli vacanze” e il loro acquisto consente di ottenere l’assegnazione di “punti” utilizzabili per le suddette prenotazioni. Oltre al pagamento di un corrispettivo per l’acquisto delle azioni, è previsto il versamento di una quota annuale da parte del socio, mentre gli immobili prenotabili sono dislocati in vari Paesi, anche al di fuori del territorio svizzero.

Volendo chiedere la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, il socio/fruttore si rivolge al giudice italiano.

Benché egli sia, in considerazione della propria qualifica notarile, un conoscitore del diritto societario italiano, come tale in grado di comprendere anche il diritto societario svizzero, le Sezioni Unite non esitano a riconoscergli la qualifica soggettiva di consumatore, in considerazione del fatto che il contratto è stipulato al fine di fruire di servizi turistici, come tali estranei alla attività professionale svolta.

Di conseguenza, trovano applicazione le norme della Convenzione di Lugano del 1988, applicabile *ratione temporis*, le quali riservano al consumatore un trattamento di favore in materia di giurisdizione rispetto alla controparte professionale.

Infatti, mentre questa, laddove assuma la veste di attore in giudizio, può proporre azione solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla Convenzione nel cui territorio è domiciliato il consumatore, quest’ultimo può convenire la controparte contrattuale non solo davanti ai giudici dello Stato ove essa è domiciliata, ma anche davanti al giudice del luogo del proprio domicilio ¹.

Questa regola di tutela del consumatore si applica alle controversie riguardanti ogni contratto di fornitura di servizi o beni mobili materiali, se la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il domicilio e se il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

2. *Riconducibilità alla “vacanza di lungo termine” e prevalenza del servizio turistico rispetto alla partecipazione societaria.*

Pur essendo chiamate a decidere una questione di giurisdizione, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione formulano alcune osservazioni di grande interesse nel

¹ Si veda F. POCAR, *Relazione esplicativa*, in *Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea* 23 dicembre 2009, C 319/1 ss., spec. C 319/20 (consultabile in www.europa.eu) ove l’Autore ricorda che la medesima disciplina protettiva del contraente debole disegnata dalla Convenzione di Lugano del 1988 è stata poi confermata, nei medesimi termini, dalla successiva Convenzione di Lugano del 2007, che l’ha sostituita.

tracciare la linea di confine tra la multiproprietà (in particolare azionaria) e la fattispecie oggetto del contenzioso.

Riguardo a quest'ultima, è agevole la sua sussunzione nella "vacanza di lungo termine" benché la Decisione qui pubblicata non affermi espressamente tale riconducibilità, anche in ragione del fatto che l'istituto non era espressamente contemplato dalla normativa applicabile *ratione temporis*.

A tal fine assumono particolare rilievo due ordini di considerazioni.

In primo luogo, sono presenti, nell'assetto contrattuale oggetto di giudizio, quei "vantaggi" relativi alla fruizione di alloggi turistici che rappresentano l'elemento caratterizzante della "vacanza di lungo termine" nella sua attuale sistemazione legislativa (aggiunta al cod. cons. d. lgs. n. 206 del 2005 ad opera del d. lgs. n. 79 del 2011).

A ben vedere, infatti, la contro-prestazione della quota annuale pagata dal socio-fruitore consiste nella possibilità di gestire prenotazioni, cancellazioni e ri-prenotazioni alla luce delle sopravvenienze che possono determinare modifiche imprevedute ai piani delle vacanze.

In secondo luogo, la sentenza qui pubblicata sottolinea che il "socio", mediante l'assetto contrattuale esaminato, acquisisce "vantaggi" per le proprie vacanze nelle strutture disponibili messe a disposizione dalla società a seguito di previa prenotazione presso il "Servizio vacanze" a mezzo di utilizzo dei "titoli vacanze" a lui accreditati.

Pertanto, nella sua effettiva portata, il regolamento d'interessi voluto dalle parti consiste non tanto nella acquisizione di una partecipazione societaria, quanto piuttosto nella fruizione di servizi turistici, al di là del modello negoziale utilizzato.

3. *Il collegamento contrattuale nella multiproprietà azionaria.*

Nell'esame condotto dalla Corte con la sentenza qui pubblicata, il principale elemento distintivo tra la fattispecie oggetto di giudizio e la multiproprietà azionaria attiene al grado di complessità del congegno contrattuale impiegato per realizzare l'assetto di interessi voluto, trattandosi nel primo caso di "connotazione unitaria" nel secondo caso di "collegamento negoziale tra due autonome e distinte convenzioni" quella avente ad oggetto la partecipazione societaria e quella avente ad oggetto la fruizione turnaria del bene.

In tal modo, viene ricostruita la multiproprietà azionaria seguendo una configurazione che non suscitò immediata simpatia tra gli interpreti quando fu formulata poco meno di quarant'anni fa ², ma riuscì poi a imporsi fino a trovare accoglimento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione ³.

² Si tratta del contributo di M. CONFORTINI, *La multiproprietà*, Padova, Cedam, 1983. In quel momento storico, la letteratura scientifica italiana in materia di multiproprietà era ancora agli esordi, ma già si profilavano orientamenti contrapposti: sul punto mi sia consentito rinviare alla sintesi di informazione *Multiproprietà* in *Rivista di diritto civile*, 1988, fasc. 4, II, p. 477 ss., ove pubblicai la mia tesi di laurea, discussa quattro anni prima con la Relazione del Prof. Attilio Guarneri, poi adattata per la *Rivista di diritto civile* dall'indimenticato Prof. Remo Franceschelli. In particolare, nel Volume di U. MORELLO, *Multiproprietà e autonomia privata*, Milano, Giuffrè, 1984, trovò spazio l'idea (in contrasto con il contributo di Massimo Confortini) che il diritto di utilizzo turnario di un bene sociale potesse essere considerato come incorporato nel titolo azionario e non, invece, affidato ad un distinto accordo (p. 139 ss.).

³ In particolare, si veda Cass. civ. 10 maggio 1997 n. 4088, pubblicata e commentata in numerose Riviste scientifiche: *Le società*, 1997, fasc. 11, p. 1276, con commento di

Il risultato che essa consente di ottenere è rappresentato soprattutto dalla possibilità di superare il problema della compatibilità fra la multiproprietà azionaria e gli artt. 2256 e 2247 cod. civ. riguardanti rispettivamente il divieto di uso illegittimo delle cose sociali e il requisito della distribuzione di utili nelle società lucrative.

Mentre quest'ultimo problema si presenta oggi in una luce diversa rispetto a quella che connotava il dibattito fino alla fine del secolo scorso, essendosi moltiplicate nei vent'anni recenti le fattispecie prese espressamente in considerazione dalle leggi speciali ove l'assenza di distribuzione di utili è abbinabile alla adozione di un modello societario lucrativo, in particolare rientrando fra le società di capitali, il divieto di cui all'art. 2256 cod. civ. rimane invece in primo piano.

Al riguardo, la pronuncia qui pubblicata si allinea a un precedente risalente all'anno 1997 il quale statui che "quando una società per azioni in base ad un rapporto nascente da convenzione con l'acquirente delle proprie azioni, autonomo dal (seppur collegato al) rapporto sociale cui dà vita tale acquisto, attribuisce al socio, verso un corrispettivo periodico e per un periodo di lunga durata coincidente con quella della società, il diritto personale di godimento dell'immobile e dei servizi comuni per una determinata frazione spazio-temporale (cosiddetta multiproprietà azionaria) tale attribuzione traendo vita non dallo status sociale ma dalla separata convenzione fra la società e il socio non incontra il divieto posto dall'art. 2256 cod. civ. che impedisce al socio di servirsi del patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società, riferendosi il detto divieto all'ipotesi in cui l'utilizzazione di tali cose non trovi titolo diverso dallo status sociale"⁴.

Giova ricordare che il precedente ora menzionato prese in considerazione anche il principio della necessaria temporaneità dei diritti personali di godimento, escludendo che alla multiproprietà azionaria trovi applicazione il limite trentennale di cui all'art. 1573 cod. civ. ed affermando che il suddetto principio di necessaria temporaneità possa dirsi rispettato laddove la convenzione attributiva del diritto turnario faccia coincidere la durata di quest'ultimo con la durata della società.

Anche da questo punto di vista, dunque, il ricorso al meccanismo del collegamento contrattuale consente di assegnare alla multiproprietà azionaria un assetto compatibile con la sistematica degli istituti coinvolti.

Nell'allinearsi a tale orientamento, la decisione qui pubblicata nega, però, che nel caso in questione sia ravvisabile effettivamente una multiproprietà azionaria, ritenendo che i caratteri del servizio acquistato dal consumatore presentino una connotazione unitaria, non suscettibile di essere spiegata mediante il ricorso ad un meccanismo di collegamento negoziale.

4. *La connotazione unitaria nella vacanza di lungo termine.*

Come si è visto, pur in assenza di una espressa affermazione della Pronuncia in esame, è agevole riconoscere nell'assetto contrattuale oggetto di giudizio i caratteri propri della "vacanza di lungo termine", non prevista dalla normativa applicabile *ratione*

M. DELUCCHI, *Multiproprietà azionaria e divieto d'uso dei beni sociali ex art. 2256 cod. civ.*; *Il foro italiano*, 1998, fasc. 7, I, p. 2255, con commenti di F. DI CIOMMO, *La multiproprietà azionaria*, e di U. VINCENTI, *In tema di multiproprietà azionaria*; *Giustizia civile*, 1998, fasc. 4, I, p. 1147 ss. con commento di M. PROTO, *Nuove prospettive in tema di multiproprietà azionaria (in attesa dell'intervento del legislatore)*; *Giurisprudenza italiana*, 1998, fasc. 3, p. 430 con commento di E. CALO' *La multiproprietà azionaria accolta in Cassazione*; *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1998, fasc. 2, I, p. 291, con commento di G. VIOTTI, *La Cassazione sulla multiproprietà azionaria*.

⁴ Cass. civ. 10 maggio 1997 n. 4088, cit.

temporis ed aggiunta al cod. cons. d. lgs. n. 206 del 2005 ad opera del d. lgs. n. 79 del 2011.

E', pertanto, utile formulare alcuni richiami su questo aspetto, che presenta notevole interesse, anche in considerazione del fatto che nella giurisprudenza édita la casistica in materia di vacanza di lungo termine è pressoché inesistente.

A norma dell'art. 69, comma 1, lett. b) cod. cons. d. lgs. n. 206 del 2005, con il contratto relativo a un "prodotto per le vacanze di lungo termine" il consumatore acquisisce a titolo oneroso per una durata superiore a un anno il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente a un alloggio sia separatamente sia unitamente al viaggio o ad altri servizi.

L'art. 76 comma 1 cod. cons. precisa che il contratto deve contenere un piano di pagamenti periodici annuali e vieta qualsiasi versamento non conforme a tale piano, anche per le quote di affiliazione.

Mentre tali disposizioni lasciano dubbi sulla ammissibilità di piani di vacanze di lungo termine che siano pluriennali ma a tempo indeterminato, emerge invece con una certa chiarezza la differenza rispetto alla multiproprietà, evidenziata dal fatto che in quest'ultima l'elemento caratterizzante è rappresentato dalla acquisizione di diritti turnari di utilizzo di beni, siano essi di natura personale o invece reale.

Una rilevante conseguenza di tale distinzione emerge nella giurisprudenza che applica alla multiproprietà (ma non alla vacanza di lungo termine) la sanzione civile della nullità contrattuale in caso di indeterminatezza o indeterminabilità dell'alloggio ⁵.

E' anche importante ricordare che la natura onerosa del contratto per la "vacanza di lungo termine" impone di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina dettata per quest'ultima alcune fattispecie diffuse nella prassi degli operatori turistici che mirano a fidelizzare la clientela, quali le "carte sconto stagionali" o le "carte fedeltà" ovvero i "preferred guests programs" ⁶.

5. Pubblicità commerciale, obblighi del professionista e aspetti sanzionatori.

Nella sistematica del codice del consumo, la disciplina sanzionatoria è in ampia parte comune a multiproprietà e vacanza di lungo termine.

A questo riguardo, giova ricordare che la sola modifica apportata dal d. lgs. n. 21 del 2014 (in sede di recepimento della Direttiva UE n. 83 del 2011) alle disposizioni del cod. cons. concernenti multiproprietà, vacanze di lungo termine, rivendita e scambio, incide sul III co. dell'art. 81 cod. cons., in tema di accertamento delle infrazioni e applicazione della sanzione, ove il rinvio all'art. 62 III co cod. cons. ⁷ è stato sostituito dal rinvio all'art. 66 cod. cons. ⁸.

⁵ Si veda Trib. Bologna 16 novembre 2011, pubblicata in questa *Rivista italiana di diritto del turismo*, 2012, fascicolo 6, p. 101 ss., con Commento di G. CASCELLA, *Multiproprietà, collegamento negoziale ed effetti reciproci delle vicende contrattuali*.

⁶ Si veda M. LASCIALFARI, *Commento all'art. 69 cod. cons.*, in V. CUFFARO (cur.) *Commentario al codice del consumo e norme collegate*, coordinato da A. BARBA e A. BARENGHI, Milano, Giuffrè, V edizione, 2019, p. 687.

⁷ Si veda F. REGGIANI, *Commento all'art. 81 cod. cons.*, in V. CUFFARO (cur.) *Commentario al codice del consumo e norme collegate*, coordinato da A. BARBA e A. BARENGHI, Milano, Giuffrè, III edizione, 2012, p. 542 ss.

Si tratta non di un semplice spostamento del riferimento normativo, si invece di una modifica del regime di accertamento della infrazione e applicazione della sanzione, coerente con lo spirito della riforma del 2014, che ha esteso l'ambito di applicazione dei poteri della AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato).

In primo luogo, va osservato che la formulazione del rinvio contemplato dal III co. dell'art. 81 cod. cons. precedente alla riforma del 2014, produceva l'effetto di rendere applicabile ai contratti di multiproprietà, vacanze di lungo termine, rivendita e scambio, indipendentemente dalle modalità della loro conclusione (in presenza o a distanza, all'interno o al di fuori dei locali commerciali della parte professionalmente qualificata) regimi sanzionatori disposti dal cod. cons. per i contratti di consumo stipulati a distanza o al di fuori dei locali commerciali: infatti l'art. 62 III co., nella versione precedente alla riforma del 2014, considerava solo queste due modalità di formazione dell'accordo contrattuale.

Il rinvio stabilito dalla formulazione attuale, invece, richiama una disciplina (art. 66 ora vigente) che si applica anche alle violazioni commesse in sede di conclusione di contratti di consumo diversi da quelli conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali. A questo riguardo, è utile ricordare che per tali "contratti diversi" non è previsto il recesso di pentimento del consumatore ma sono fissati in capo al professionista obblighi informativi pre-contrattuali dall'art. 48 cod. cons. come riscritto dal d. lgs. n. 21 del 2014⁹, senza dimenticare -beninteso- che il recesso di pentimento ex art. 73 cod. cons. non è stato modificato dalla riforma del 2014 e continua a trovare applicazione a multiproprietà e vacanza di lungo termine in via del tutto indipendente dalla modalità di conclusione del contratto.

In secondo luogo, va sottolineato che, mentre il III co. dell'art. 62 cod. cons. nella formulazione precedente al d. lgs. n. 21 del 2014 individuava nella Camera di Commercio l'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria¹⁰, l'art. 66 cod. cons. nella formulazione successiva al suddetto d. lgs. affida alla AGCM ampie competenze¹¹, sia istruttorie sia decisionali, richiamando a sua volta l'art. 27 cod. cons. che fissa il regime sanzionatorio in tema di pratiche commerciali scorrette, ivi compresa la pubblicità ingannevole¹².

Inoltre, va ricordata la precisazione, contenuta nel III co. dell'art. 66, ove si fa salvo il ricorso alla giurisdizione del giudice ordinario o agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie: mancava invece un richiamo testuale in tal senso nel III co. dell'art. 62 nel testo anteriore alla riforma del 2014.

⁸ Si veda A. MASSARO, *Commento all'art. 81 cod. cons.*, in V. CUFFARO (cur.) *Commentario al codice del consumo e norme collegate*, coordinato da A. BARBA e A. BARENGHI, Milano, Giuffrè, V edizione, 2019, p. 742 ss.

⁹ Su questo fondamentale aspetto della riforma del 2014 si veda E. BATTELLI, *La nuova disciplina degli obblighi informativi nei contratti con i consumatori*, in P. RESCIGNO (cur.) *Nuove tutele dei consumatori*, in *Giurisprudenza italiana*, 2014, fascicolo 11, p. 2608 ss.

¹⁰ Si veda A. SARANDREA, *Commento all'art. 62 cod. cons.*, in V. CUFFARO (cur.) *Commentario al codice del consumo e norme collegate*, coordinato da A. BARBA e A. BARENGHI, Milano, Giuffrè, III edizione, 2012, p. 371 ss.

¹¹ Cfr. G. GIOIA, *Commento all'art. 66 cod. cons.*, in V. CUFFARO (cur.) *Commentario al codice del consumo e norme collegate*, coordinato da A. BARBA e A. BARENGHI, Milano, Giuffrè, V edizione, 2019, p. 534 ss.

¹² Cfr. S. STELLA, *Commento all'art. 27 cod. cons.*, in V. CUFFARO (cur.) *Commentario al codice del consumo e norme collegate*, coordinato da A. BARBA e A. BARENGHI, Milano, Giuffrè, V edizione, 2019, p. 270 ss.

A norma del I co. dell'art. 81 cod. cons. (non modificato dal d. lgs. n. 21 del 2014) la tutela rafforzata di tipo pubblicistico si applica a multiproprietà, vacanza di lungo termine, rivendita e scambio, in caso di violazione, da parte dell'operatore professionale, di prescrizioni rientranti in un preciso elenco: I co. dell'art. 70 cod. cons. (inviti a partecipare a iniziative di vendita); II co. dell'art. 70 cod. cons. (contenuto imposto dei messaggi di pubblicità commerciale); art. 71 cod. cons. (obblighi informativi precontrattuali); art. 72 cod. cons. (vincoli di forma e contenuto del contratto); art. 72bis cod. cons. (contratto imposto di fideiussione bancaria o assicurativa); art. 75 cod. cons. (divieto di acconti); art. 76 cod. cons. (pagamento dei corrispettivi nelle vacanze di lungo termine); art. 77 cod. cons. (scioglimento dei contratti accessori, per esempio di finanziamento, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore).

Rimane esclusa da tale elenco la violazione del III co. dell'art. 70 cod. cons., che vieta di commercializzare o vendere come "investimenti" una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine.

Su questa scelta legislativa è necessario soffermarsi brevemente.

6. Il richiamo alla funzione di investimento.

In conseguenza della esclusione ora ricordata, non può trovare applicazione l'art. 66 cod. cons. per l'ipotesi di violazione del divieto di commercializzare o vendere come "investimenti" una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine, considerata l'esclusione sancita dall'art. 47 cod. cons. il quale dispone che ai contratti "aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili" non si applicano gli articoli da 48 a 67 del medesimo cod. cons.

Peraltro, rimane comunque possibile il ricorso all'art. 27 cod. cons. che fissa il regime sanzionatorio in tema di pratiche commerciali scorrette, ivi compresa la pubblicità ingannevole, sia in sede di accertamento delle violazioni sia in sede di applicazione delle sanzioni amministrative.

Infatti, la presentazione al pubblico di una multiproprietà o di una vacanza di lungo termine, laddove sia realizzata in modo da indurre l'acquirente (o potenziale tale) a ravvisare in tale impiego di risorse un investimento, può essere idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore ed integrare pertanto la fattispecie della pratica commerciale scorretta.

La ragione del divieto riposa, infatti, sulla esigenza di impedire che a danno del consumatore si realizzi un inganno, come è confermato dalla genesi storica del divieto stesso.

Questo ha fatto ingresso nel cod. cons. a seguito della riforma stabilita dal d. lgs. n. 79 del 2011 e ha sostituito il previgente divieto, appartenente al testo originario del cod. cons., in virtù del quale il termine "multiproprietà" poteva essere impiegato nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale solo nel caso in cui il diritto turnario avesse natura reale¹³.

Si riteneva, dunque, che sussistesse, almeno in alcuni casi, una forza suggestiva del termine "multiproprietà" capace di creare un effetto decettivo.

Da questo punto di vista, si può senz'altro dire che la riforma del 2011 ha individuato una formulazione che, se da un lato dà al divieto un ambito di applicazione

¹³ In precedenza, la medesima disposizione era sancita dal d. lgs. n. 427 del 1998, emanato in recepimento della Direttiva CE n. 47 del 1994. Sul punto mi sia consentito rinviare all'osservazione già formulata a suo tempo nel volume *I diritti a tempo parziale su beni immobili*, in *Le monografie di Contratto e impresa – Serie diretta da Francesco GALGANO*, n. 53, Padova, Cedam, 1999, p. 217 ss.

più vasto (vòlto ad evitare i riferimenti all'investimento) d'altro lato è più coerente con l'esigenza di prevenire una effettiva capacità di ingannare il pubblico.

7. *Il recesso ex art. 76 cod. cons.*

Mentre il recesso di pentimento del consumatore di cui all'art. 73 cod. cons. è soggetto ad una disciplina comune a multiproprietà e vacanza di lungo termine, lo scioglimento di cui all'art. 76, comma 2, cod. cons. riguarda solo quest'ultima.

Si tratta perciò di una tutela speciale che, a differenza di quella sancita dall'art. 73 cod. cons., non provoca la sospensione degli effetti contrattuali, ma consente al consumatore di sciogliere in via unilaterale il vincolo negoziale dopo che questo ha già prodotto effetti, con la conseguenza che i pagamenti già eseguiti come corrispettivo di prestazioni già ricevute non potranno essere oggetto di restituzione¹⁴.

Se la disciplina inerente la vacanza di lungo termine fosse stata applicabile *ratione temporis* al caso deciso dalla sentenza qui pubblicata, lo scioglimento contrattuale ex art. 76, comma 2, cod. cons. sarebbe stato un possibile strumento utile alla tutela del consumatore/socio/fruttore in alternativa alla risoluzione giudiziale per inadempimento.

La pronuncia in commento, infatti, pur essendo chiamata a risolvere un problema di giurisdizione, non manca di effettuare richiami alla legge applicabile (che è problema diverso dalla individuazione del giudice che ha giurisdizione) per i contratti stipulati in Italia da consumatori domiciliati in Italia.

La peculiarità del recesso di cui all'art. 76, comma 2, cod. cons. trova conferma anche al di fuori del settore specifico riguardante multiproprietà e vacanza di lungo termine, specie se si osservano le varie ipotesi di recesso del consumatore in raccordo con gli effetti che si producono in caso di mancanza di informativa preventiva in ordine alla esistenza dello *jus poenitendi*.

Sul punto, è utile formulare alcuni richiami.

8. *Gli obblighi informativi riguardanti lo jus poenitendi.*

In materia di obblighi informativi precontrattuali nei contratti di consumo, l'evoluzione normativa degli anni recenti, prevalentemente di derivazione euro-unitaria, si è orientata nella direzione di una crescente meticolosità dell'elencazione dei dati che devono essere comunicati dal professionista/imprenditore alla controparte.

Questa linea di tendenza ha suscitato diffuse perplessità nella letteratura scientifica, soprattutto perché tende a mettere in ombra la clausola generale di buona fede, che deve invece conservare la propria centralità.

Particolarmente insidioso è il terreno delle sanzioni in caso di mancata o errata informazione precontrattuale avente ad oggetto il recesso di pentimento esercitabile da chi stipula con un professionista/imprenditore in alcune ipotesi previste da discipline settoriali.

Nei casi in cui la controparte del professionista/imprenditore è un consumatore, normalmente è stabilito un prolungamento dell'arco temporale utile per l'esercizio della

¹⁴ Si vedano: N. ZORZI GALGANO, *Il recesso di protezione del consumatore nella nuova disciplina del turismo e della multiproprietà*, in *Contratto e impresa*, 2011, fascicolo 4-5, p. 1193 ss., spec. p. 1260; M. LASCIALFARI, *Commento all'art. 76 cod. cons.*, in V. CUFFARO (cur.) *Commentario al codice del consumo e norme collegate*, coordinato da A. BARBA e A. BARENGHI, Milano, Giuffrè, V edizione, 2019, p. 731-732.

facoltà di recesso di pentimento (cioè non subordinato alla sussistenza di una giusta causa).

Questa è la soluzione adottata dall'art. 53 cod. cons. (d. lgs. n. 206 del 2005) per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali: al termine ordinario di quattordici giorni si aggiungono dodici mesi laddove il professionista, in violazione dell'art. 49, I co., lett. h) cod. cons., non abbia fornito nella fase precontrattuale le informazioni in ordine a sussistenza del diritto di recesso, condizioni, termini e procedure per il suo esercizio, nonché il modulo tipo allegato al cod. cons. medesimo.

Similmente, l'art. 73 cod. cons., come si è già ricordato, per i contratti di multiproprietà, vacanze di lungo termine, rivendita e scambio, riconosce al consumatore la facoltà di recesso di pentimento: al termine ordinario di quattordici giorni si aggiunge un anno se l'operatore nella fase precontrattuale non ha consegnato al consumatore il formulario scritto di recesso separato; si aggiungono invece tre mesi se è mancata l'informativa di cui all'art. 71, I co., cod. cons.

In tali fattispecie, può accadere, in concreto, che la facoltà di recesso si esaurisca, per decorso dei suddetti termini, in capo ad un consumatore ignaro dell'esistenza della facoltà medesima.

Diversa è la soluzione adottata dall'art. 67duodecies cod. cons. in tema di collocamento a distanza di servizi finanziari ai consumatori (ove la nozione di servizi finanziari è molto ampia e comprende anche servizi bancari e assicurativi): in questo caso il diritto di recedere può essere illimitato nel tempo perché il termine di quattordici giorni per il suo esercizio non decorre fintanto che il consumatore non riceve le informazioni ad esso relative, ma la disposizione è accompagnata dalla sospensione degli effetti contrattuali quanto meno per i servizi di investimento.

9. Le due Convenzioni di Lugano del 1988 e del 2007, con un preoccupante epilogo in materia di Brexit.

Come si è visto, la sentenza qui pubblicata applica *ratione temporis* la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, siglata dai Paesi della UE (che in quel momento storico si chiamava CEE) al fine di estendere a tre dei quattro Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio) cioè Svizzera, Norvegia e Islanda (con la sola esclusione del Liechtenstein) i principi accolti dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968¹⁵, la quale nel frattempo era stata modificata dalla Convenzione di Adesione del 9 ottobre 1978¹⁶, che aveva aggiunto disposizioni specifiche riguardanti la competenza per i giudizi in materia di contratti di cui è parte un consumatore inteso come "persona che conclude contratti per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale" (art. 13 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, come ri-scritto dalla Convenzione di Adesione del 9 ottobre 1978).

La Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 fu ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 febbraio 1992 n. 198, che reca le firme di Giulio Andreotti (Presidente del Consiglio) e Gianni De Michelis (Ministro degli affari esteri) storici

¹⁵ La Convenzione e la legge italiana di ratifica n. 804 del 1971 si leggono in GURI Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 254 dell'8 ottobre 1971 consultabile nell'archivio storico del sito web www.gazzettaufficiale.it

¹⁶ La Convenzione è pubblicata, con il numero 78/884/CEE, sulla GUCE Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30 ottobre 1978, L 304/1 ss., consultabile in www.europa.eu.

esponenti di una compagine governativa che non dimenticò mai la lezione offerta dalla storia e salvaguardò sempre l'autonomia statale nella adozione di soluzioni di compromesso (le sole che possono garantire una pace durevole nelle relazioni internazionali) impedendo che l'eccesso di vincoli esterni arrivasse a menomare tale autonomia.

E' indispensabile ritrovare oggi l'equilibrio di allora, al fine di neutralizzare la pesante e ingiustificata ostilità manifestata dalle Istituzioni UE (in particolare dalla Commissione UE) contro il Regno Unito a séguito della cosiddetta Brexit (cioè a séguito dell'uscita di questo Paese dalla UE con un procedimento che si è completato nell'anno 2020).

La vicenda dei Trattati di Lugano sulla giurisdizione e sul riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale è, a questo riguardo, assai preoccupante, anche alla luce della rilevanza operativa della tutela giurisdizionale relativa a situazioni giuridiche privatistiche trans-nazionali italo-britanniche, specie di diritto contrattuale, la quale è sempre stata notevole, anche prima del 1973, quando il Regno Unito non faceva ancora parte della CEE.

La Convenzione del 16 settembre 1988 è stata sostituita dalla Convenzione del 30 ottobre 2007, anch'essa siglata a Lugano, la quale ribadisce, per l'aspetto che interessa la sentenza qui pubblicata, le medesime regole del Trattato precedente ¹⁷.

Nel caso della Convenzione del 2007, la ratifica avente efficacia per l'Italia consiste non in una legge nazionale italiana sì invece in una Decisione del Consiglio UE (2009/430/CE del 27 novembre 2008 ¹⁸).

Inoltre, la struttura del Trattato non è a "vocazione universale" pertanto l'adesione di nuove Parti è subordinata alla accettazione di tutti i Paesi già vincolati, cosicché di fatto ciascuno di essi ha un diritto di veto rispetto alla adesione di nuove parti.

Il senso di questa assenza di "vocazione universale" si percepisce se si pensa alla esigenza di raccogliere in una Convenzione che organizza una cooperazione giudiziaria Paesi dotati di ordinamenti processuali affini, basati sui medesimi principi fondamentali.

Infatti, a norma dell'art. 72 e dell'art. 70, paragrafo 1, lett. c), della Convenzione di Lugano del 2007, un Paese (anche dislocato al di fuori del Continente Europeo) che sia estraneo sia alla UE sia alla EFTA puo' chiedere l'adesione, ma deve fornire al Depositario (Governo Federale Svizzero) informazioni sui propri istituti di procedura civile, diritto internazionale privato e processuale, nonché sull'esercizio della funzione giurisdizionale nel proprio ordinamento, in particolare sul sistema di nomina dei giudici e sugli strumenti volti a garantirne l'indipendenza.

Il Depositario trasmette le informazioni agli Stati Contraenti, che devono esprimersi consentendo l'adesione, ovvero, al contrario, rifiutandola.

In virtù dell'art. 72, paragrafo 3, il Paese richiedente è invitato ad aderire solo previo consenso unanime delle Parti contraenti.

Durante il periodo transitorio della cosiddetta Brexit, l'8 aprile 2020, il Regno Unito ha presentato la propria richiesta di adesione.

Con Comunicazione del 4 maggio 2021, la Commissione UE ha manifestato il proprio rifiuto alla adesione del Regno Unito, in ragione del fatto che quest'ultimo "è

¹⁷ Il testo della Convenzione è pubblicato nel sito web istituzionale del depositario (Governo Federale Svizzero) www.fedlex.admin.ch e nella GUUE Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 10 giugno 2009, L 147/5 ss., consultabile in www.europa.eu.

¹⁸ Tale Decisione è pubblicata nella GUUE Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 10 giugno 2009, L 147/1 ss., consultabile in www.europa.eu.

dal 1° gennaio 2021 un paese terzo che ha concluso un accordo di libero scambio ordinario, che facilita gli scambi ma non comprende alcuna libertà fondamentale e alcuna politica del mercato interno” ed aggiungendo che la Convenzione di Lugano “si basa su un elevato livello di fiducia reciproca tra le parti contraenti e costituisce un elemento essenziale di uno spazio comune di giustizia corrispondente all'elevato livello di interconnessione economica basato sull'applicabilità delle quattro libertà”¹⁹.

Si tratta di parole che esprimono una pesantissima ostilità nei riguardi del Regno Unito, la quale minaccia la pacifica cooperazione con tale Paese e non rispecchia la considerazione ampiamente condivisa nei Paesi UE riguardo dell'altissimo livello di civiltà giuridica maturato nell'ordinamento britannico, che rappresenta un modello-guida di dimensione planetaria, a cominciare proprio dagli accorgimenti volti a garantire l'indipendenza dei giudici.

E' quest'ultimo, infatti, l'aspetto rilevante per l'ammissione alla adesione nella Convenzione di Lugano (che è un Trattato di cooperazione giudiziaria) non invece la presenza o assenza di accordi commerciali con altri Paesi contraenti.

E', perciò, auspicabile che la suddetta Comunicazione sia considerata *tamquam non esset* e che il Depositario della Convenzione voglia concedere ai Paesi UE il tempo per rimediare all'errore²⁰

10. *Il turismo nel quadro delle dinamiche pacifiche della comunità internazionale: un'osservazione conclusiva.*

Il caso deciso dalla Pronuncia in commento offre anche l'occasione per sottolineare l'importanza che gli spostamenti internazionali delle persone in contesti di fruizione di servizi turistici rivestono ai fini della promozione e del rafforzamento delle condizioni necessarie per la convivenza pacifica tra i popoli.

Nella contesa specifica, gli ordinamenti giuridici coinvolti (svizzero e italiano) presentano forti affinità, derivanti da una vicinanza non solo geografica, ma anche culturale.

Tuttavia, volgendo lo sguardo ad una più ampia comunità internazionale, va ricordato come sia ben nota e comunemente riconosciuta tra i Cultori delle varie scienze (non solo giuridiche) del turismo la capacità di quest'ultimo di favorire la comprensione fra gruppi provvisti di tradizioni e mentalità anche molto distanti le une dalle altre, con l'effetto di prevenire i conflitti e favorire la pace.

Mentre scrivo questo commento (22 marzo 2022) sembra, però, che la pace sia solo un sogno irrealizzabile: infuria la guerra tra Russia e Ucraina e il Presidente ucraino, con uno storico intervento al Parlamento Italiano in videoconferenza, ringrazia

¹⁹ Comunicazione della Commissione UE 4 maggio 2021, COM (2021) 222final, in www.europa.eu.

²⁰ Qualcosa di simile (e altrettanto grave) è avvenuto con le infrastrutture finanziarie britanniche dopo la Brexit, in particolare con i sistemi di compensazione gestiti da controparti centrali. In questo caso, è auspicabile che la Banca d'Italia, essendo Banca Centrale di un Paese nel quale le limitazioni di sovranità sono ammesse solo se “necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” (art. 11 Cost.) e sono pertanto vietate laddove siano foriere di ostilità che minacciano il clima pacifico della comunità internazionale, provveda in autonomia a deliberare la partecipazione degli enti italiani a tutte le infrastrutture finanziarie britanniche, anche ai sistemi di compensazione con controparti centrali. Sul punto, rinvio alle osservazioni che ho già formulato in *Aggiornamenti 2020 di diritto privato con nozioni elementari di diritto d'autore*, in *Biblioteca Aurelio Donato Candian*, Torino, Giappichelli ed., 2022, p. 22-23.

il nostro Paese per l'aiuto ricevuto, ma invita gli ascoltatori a non accogliere cittadini russi per le vacanze in Italia nell'imminente stagione turistica estiva.

In un momento drammatico di tensione internazionale, in cui il conflitto rischia di coinvolgere l'intero Pianeta, il cultore di diritto del turismo non può fare a meno di formulare una riflessione.

Le sanzioni contro i cittadini russi, siano esse di natura patrimoniale (quale il sequestro di beni o depositi bancari dislocati in Paesi dell'Europa occidentale) o personale (quale il divieto di accesso al territorio dei Paesi che, come l'Italia, si sono schierati a favore dei negoziati di pace) sono giustificate solo se colpiscono persone che hanno effettivamente il potere di por fine alla guerra.

Si tratta, a ben vedere, di 160 donne e uomini (o poco più): tanti sono i componenti della cosiddetta Camera Alta (Consiglio della Federazione) del Parlamento Russo (Assemblea Federale) in rappresentanza di oltre 80 entità territoriali federate, distribuite su un territorio sconfinato. A tali persone fa capo una precisa responsabilità politica e può essere attribuito in modo appropriato l'appellativo "oligarchi" (che allude al potere concentrato nelle mani di pochi rappresentanti di un popolo numeroso). A norma dell'art. 102, paragrafo 1, della Costituzione della Federazione russa del 12 dicembre 1993, la Camera Alta decide in ordine alla "possibilità di utilizzare le forze armate al di fuori dei confini del territorio della federazione russa" (lett. d) nonostante le modifiche in senso verticistico recate dalla revisione costituzionale del 2020 ²¹.

L'appellativo "oligarchi" è invece del tutto inadeguato (benché si sia affermato nel lessico comune in Europa occidentale e negli USA) per designare gli imprenditori e i professionisti che nei recenti trent'anni, a séguito della dissoluzione dell'Unione Sovietica, hanno formato una borghesia, il cui benessere economico è fondato sulla remunerazione del lavoro,²² hanno investito risorse in Paesi dell'Europa occidentale e frequentano abitualmente le destinazioni turistiche italiane con le proprie famiglie, contribuendo in modo significativo ai buoni risultati di questo comparto, che, come è noto, è fondamentale nell'economia del Paese.

Irrogare sanzioni contro qualcuno di questi turisti, in assenza di previa verifica della sua appartenenza alla sopra ricordata Camera Alta, significa compiere un atto che, oltre a provocare un danno ingiusto (non solo al sanzionato e alla sua famiglia, ma anche ai suoi dipendenti e fornitori) è altresì inefficace in vista dell'obiettivo di porre fine alle ostilità belliche perché evita accuratamente di colpire con le sanzioni le sole persone che, in considerazione del proprio ruolo istituzionale, hanno effettivamente il potere di deliberare in materia.

²¹ Si veda il Contributo *Le costituzioni federali di civil law – la Federazione di Russia*, pubblicato in *Minerva Web* n. 60 (nuova serie) dicembre 2020, rivista on-line della *Biblioteca Giovanni Spadolini*, consultabile in www.senato.it.

²² Si ricordi che nella Costituzione russa del 12 dicembre 1993 la libertà di iniziativa economica è coniugata con il divieto di concorrenza sleale e con la tutela del mercato in prospettiva antitrust (art. 34). Questo particolare merita di essere sottolineato e consente di comprendere i fondamenti della crescita economica dei recenti trent'anni. La garanzia costituzionale del principio di lealtà concorrenziale non è solo connessa alla partecipazione della Federazione russa alla Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 sulla proprietà industriale, nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967 (cosiddetta CUP) la quale all'art. 10bis basa la nozione di "slealtà" sul concetto di contrarietà agli "usi onesti". Infatti la scelta di assegnare un livello costituzionale al divieto di concorrenza sleale rappresenta anche una conferma, sia pure espressa oltre confine, del fondamento propriamente etico dell'istituto, così come autorevolmente riconosciuto nella letteratura scientifica italiana (si veda A. VANZETTI e V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè ed., 2018, p. 3-4).

Inoltre, occorre ricordare che, a seguito della situazione di grave tensione internazionale, la Russia ha lasciato il Consiglio d'Europa di Strasburgo e ha annunciato la denuncia internazionale della Convenzione EDU²³.

Ciò non impedisce, peraltro, a un cittadino russo, che si presenti alla frontiera italiana, di vedersi garantiti i diritti fondamentali della persona umana, anche in virtù della Convenzione EDU del Consiglio d'Europa.

Infatti, a norma dell'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998, recante il Testo Unico sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, al cittadino di uno Stato non appartenente alla UE comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore, nonché dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

Nella specie, entrano in considerazione il diritto alla proprietà, al lavoro, a riunirsi in associazione.

Riguardo alla tutela del diritto di proprietà, giova rammentare che essa è assente dal testo originario della Convenzione EDU (Roma, 4 novembre 1950) ed è invece presente in uno dei protocolli aggiuntivi (Parigi, 20 marzo 1952) il cui art. 1 prende in considerazione non solo la proprietà della "natural person" ma anche quella della "legal person" cioè persona giuridica. Inoltre, è utile ricordare che, nel Protocollo aggiuntivo di Strasburgo del 16 novembre 1963, l'art. 4 vieta la "collective expulsion of aliens" cioè l'espulsione in massa di stranieri dal territorio nazionale di ciascuno degli Stati contraenti senza distinguere tra cittadini di Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa e cittadini di Paesi ad esso estranei, cioè in via del tutto indipendente dall'applicazione di un qualsivoglia criterio di reciprocità.

E', allora, sufficiente rammentare che gruppi sempre più numerosi di turisti russi trascorrono abitualmente le proprie vacanze in Italia da almeno trent'anni, hanno acquistato unità da diporto e immobili adibiti a tale utilizzo, ma anche strutture ricettive e altre aziende ove svolgono stagionalmente attività di imprese turistiche, impiegando risorse umane locali, migliorando le condizioni economiche dei territori e producendo redditi soggetti a imposizione tributaria a favore dell'erario italiano; hanno inoltre acquisito servizi bancari e finanziari connessi allo svolgimento di tali attività e hanno dato vita a gruppi associativi impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese, normalmente a mezzo di partenariati pubblico-privati con i rappresentanti degli enti locali.

Violare i diritti di chi dimostra una evidente predilezione per il nostro Paese, il quale vive di accoglienza, significa perdere di vista valori non solo di natura giuridica (non mancherà un contenzioso per il risarcimento dei danni provocati dalle cosiddette "sanzioni") ma anche di natura economica.

Conviene, infatti, non dimenticare che l'Italia investe ingenti risorse per essere presente con forze non belligeranti e aiuti umanitari in diversi teatri di guerra.

Tali teatri, ahimè, sono numerosi, non tutti illuminati dai riflettori dei *mass media*, ma tutti affrontati nel rispetto del vincolo costituzionale sancito dall'art. 11 Cost. in virtù del quale la guerra è ripudiata non solo come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Al contrario, la Costituzione della Federazione Russa non ripudia la guerra, anzi, come si è visto, assegna alla Camera Alta il compito di decidere, tra l'altro, in ordine alla "possibilità di utilizzare le forze armate al di fuori dei confini del territorio della federazione russa", ma queste delibere sono foriere di responsabilità politica, pertanto,

²³ A partire dal 16 marzo 2022, pertanto, i Paesi raccolti nel Consiglio d'Europa sono 46, e non più 47 (si veda www.coe.int). Alcuni di essi hanno un territorio che si estende -talora in parte- al di fuori del continente europeo, quali Turchia, Azerbaigian, Georgia, Armenia (dato aggiornato al 22 marzo 2022).

se non sono poste al servizio del mandato istituzionale, possono provocare uno “scollamento” tra i centri decisionali e la comunità civile.

In questo drammatico momento storico, mi piace pensare a Russia e Ucraina - una volta deposte le armi- collocate, a buon diritto, nel tessuto dei più importanti itinerari turistici internazionali.

Si tratta infatti di territori che custodiscono autentici scrigni di testimonianze della storia, arte, cultura, oltre a patrimoni ambientali di rara bellezza.